SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 15 novembre 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'8 NOVEMBRE 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto a partire dal 28 ottobre 2018;

Considerato che a partire dal 2 ottobre 2018 i territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono stati interessati da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando la perdita di ventinove vite umane, l'isolamento di alcune località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati anche da venti di forte intensità e mareggiate, hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività produttive, nonché la caduta di alberature nei centri abitati ed estesi abbattimenti di piante ad alto fusto in aree boscate;

Viste le note della Regione Calabria del 22 ottobre 2018, del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 5 novembre 2018, del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia del 2 novembre 2018, della Regione Lazio del 5 novembre 2018, del Presidente della Regione Liguria del 31 ottobre 2018, del Presidente della Regione Lombardia del 5 novembre 2018, del Presidente della Regione Sardegna del 12 e del 31 ottobre 2018, del Presidente della Regione Siciliana del 25, del 29 ottobre, del Presidente della Regione Toscana del 5 novembre 2018, del Presidente della Regione Veneto del 30 ottobre 2018, della Presidente della Provincia autonoma di Trento del 5 novembre 2018 e della Provincia autonoma di Bolzano del 5 novembre 2018, e successive integrazioni;

Considerato che le regioni e le province autonome interessate dagli eventi in argomento hanno trasmesso una prima quantificazione dei fabbisogni e manifestato esigenze necessari per fronteggiare la situazione di emergenza in argomento;

Ritenuto di dover garantire immediate misure per la gestione degli interventi emergenziali nelle more degli accertamenti relativi sia alla delimitazione territoriale che all'effettivo fabbisogno necessario per il superamento del contesto emergenziale;

Ritenuto di dover demandare alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile la delimitazione delle aree colpite dagli eventi su base comunale, ed a successive delibere, adottate ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stanziamento di risorse aggiuntive necessarie alla realizzazione degli ulteriori interventi volti al superamento del contesto emergenziale;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1, nella misura determinata sulla base di una prima quantificazione finanziaria trasmessa dalle suddette regioni e province autonome che, a seguito di una valutazione speditiva, si reputa congrua;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 novembre 2018, prot. n. CG/63449;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 secondo la tabella allegata alla presente delibera che ne fa parte integrante e sostanziale.

2) Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3) Con le ordinanze di cui al comma 2 si dispone in merito:

a) alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;

b) all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

c) alla definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di eventuali ulteriori risorse necessarie al completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*, per le misure di cui alla lettera *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)*, nonché per la ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera *e)*, dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4) Per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ripartiti come di seguito: euro 15.000.000,00 alla Regione Veneto; 6.500.000,00 alla Regione Liguria; euro 6.500.000,00 alla Regione Friuli-Venezia Giulia; euro 6.500.000,00 alla Regione Siciliana; euro 3.500.000,00 alla Regione Sardegna; euro 3.000.000,00 alla Regione Calabria; euro 3.000.000,00 alla Regione Lazio; euro 2.500.000,00 alla Provincia autonoma di Trento; euro 2.500.000,00 alla Provincia autonoma di Bolzano; euro 1.500.000,00 alla Regione Emilia-Romagna; euro 1.500.000,00 alla Regione Lombardia; euro 1.500.000,00 alla Regione Toscana.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

ALLEGATO *1*

Regione/Provincia autonoma	Estensione temporale dell'evento
Veneto	dal 27 ottobre 2018 al 5 novembre 2018
Liguria	il 29 e 30 ottobre 2018
Friuli-Venezia Giulia	dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018
Sicilia	dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018
Lazio	il 29 e 30 ottobre 2018
Sardegna	il 10 e 11 ottobre 2018
Calabria	dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018, dal 3 al 5 novembre 2018
Trento	dal 27 al 30 ottobre 2018
Bolzano	29 e 30 ottobre 2018
Toscana	dal 28 al 30 ottobre 2018
Emilia-Romagna	dal 27 ottobre al 5 novembre 2018
Lombardia	dal 27 al 30 ottobre 2018

18A07324

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 giugno 2018.

Variazione dell'ammissione alle agevolazioni per il progetto di ricerca e formazione DM27960, presentato da Inglass S.p.A., Sole S.p.A. e Università di Padova. (Decreto n. 1527/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, prot. n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 che individua le competenze dell'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, prot. n. 593, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2016 reg. n. 3215 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» e, in particolare, l'art. 19 (Disposizioni transitorie e finali);

Visto il decreto ministeriale n. 10 del 5 gennaio 2018, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 130 del 13 febbraio 2018, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto n. 605 del 22 marzo 2018, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale n. 852 del 10 aprile 2018 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 605 del 22 marzo 2018 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento n. 312 del 18 febbraio 2018;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;

Visto l'accordo di programmazione negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, Reg. n. 2 foglio 138;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del MIUR pari nel triennio a € 26 milioni, di cui € 11 milioni per il primo anno, ricomprese nelle disponibilità di cui al decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del FAR per l'anno 2004 con particolare riferimento alle risorse destinate a «specifiche iniziative di programmazione», riconfermate nei decreti di riparto FAR degli anni successivi;

Visto il decreto direttoriale (bando nanotecnologie Veneto) n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella Regione Veneto»;

Viste le domande pervenute a fronte del bando e, in particolare, il progetto DM27960 di ricerca dal titolo «Sperimentazione di materiali e tecnologie innovative per il rivestimento superficiale di polimeri ed altri materiali per conferire proprietà funzionali» e di formazione dal titolo «Corso avanzato per ricercatori industriali orientati allo sviluppo di polimeri avanzati e nuove tecnologie di *coating*» presentato da Inglass S.r.l., Plastal S.p.A. e Università degli studi di Padova - Dipartimento di scienze chimiche;

Visto il decreto direttoriale n. 91/Ric. del 1° febbraio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2008) con il quale il progetto DM27960 è stato ammesso alle agevolazioni FAR per un costo totale preventivato di € 2.797.150,00 ed una agevolazione totale di € 2.486.585,00, di cui € 1.053.180,00 nella forma di contributo nella spesa e € 1.433.405,00 nella forma di credito agevolato;

Visto il contratto di finanziamento stipulato il 17 settembre 2013 da Mediocredito Italiano S.p.A. con i soggetti beneficiari Inglass S.p.A. (già Inglass S.r.l.), Sole S.p.A. (già Plastal S.p.A.), e Università degli studi di Padova;

Vista la nota prot. n. 30158 del 6 dicembre 2013 con la quale il Ministero ha autorizzato, dopo aver acquisito il parere favorevole dell'esperto scientifico, lo slittamento temporale per le attività di ricerca (inizio 1° gennaio 2007 - fine 30 dicembre 2014) e di formazione (inizio 14 gennaio 2013 - fine 30 settembre 2014);

Vista la nota del 27 maggio 2015, pervenuta al MIUR il 7 luglio 2015, prot. n. 13867, con la quale Prima Sole Components Spa (già Sole S.p.A.) e Sole Components S.r.l. hanno comunicato al Ministero e all'Istituto convenzionato alcune variazioni societarie che hanno interessato il gruppo e contestualmente tali società hanno richiesto che la titolarità del progetto sia trasferita da Sole S.p.A. (c.f. 00152970935) a Sole Components S.r.l. (c.f. 02841230606);

Vista la nota prot. n. 18831 del 9 settembre 2015 con la quale il Ministero ha richiesto all'esperto scientifico e all'Istituto convenzionato di effettuare il necessario supplemento istruttorio in merito alle variazioni sopra dette;

Vista la nota del 24 marzo 2016, pervenuta al MIUR il 29 marzo 2016, prot. n. 5612, con la quale l'istituto convenzionato ha trasmesso il richiesto supplemento istruttorio, esprimendo, per quanto di competenza, parere positivo alla richiesta di subentro nella titolarità del progetto in capo alla Sole Components S.r.l.;

Vista la nota n. 3321 del 24 febbraio 2017, con la quale il Ministero ha affidato l'incarico di completare la valutazione *in itinere* del progetto DM27960 al prof. Claudio Pettinari dell'Università degli studi di Camerino, proposto dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca nella seduta del 20 ottobre 2016, in sostituzione dei precedenti esperti dimissionari, incarico accettato con nota del 10 marzo 2017 pervenuta al MIUR il 15 marzo 2017, prot. n. 4824;

Vista la nota prot. n. 5236 del 20 marzo 2017 con la quale il Ministero ha richiesto al nuovo esperto scientifico di effettuare il predetto supplemento istruttorio;

Vista la nota prot. n. 9175 del 22 maggio 2018 con la quale Mediocredito Italiano ha trasmesso la richiesta di erogazione a saldo, corredata delle relazioni finali sul progetto di ricerca e formazione, dell'Istituto convenzionato e dell'esperto scientifico;

Considerato che, nelle relazioni finali, l'esperto scientifico dichiara, a seguito della visita di controllo e della documentazione esaminata, di concordare con il parere positivo espresso dalla banca in merito al cambio di titolarità richiesto;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi delle spese e del complessivo finanziamento concesso;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di modifica del decreto direttoriale di ammissione n. 91/Ric. del 1° febbraio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti;

Decreta:

Art. 1.

Con riferimento al progetto di ricerca e formazione DM27960, presentato da Inglass S.p.A, Sole S.p.A. e Università degli studi di Padova, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 a fronte del bando nanotecnologie Veneto e ammesso alle agevolazioni FAR con decreto direttoriale n. 91/Ric. del 1° febbraio 2008, come indicato nelle premesse, è autorizzata la variazione di titolarità da Sole S.p.a. (c.f. 00152970935) a Sole Components S.r.l. (c.f. 02841230606).

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2018, n. 1-2782

18A07288

DECRETO 5 luglio 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00606, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1741/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014- 2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n.10, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le Finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot. n. 1374, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Chimica verde dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "Chimica verde"» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota dell'11 giugno 2018, prot. n. 10174 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00606 dal titolo Cometa «Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde» con nota del 2 luglio 2018, prot. n. 11181;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 3 luglio 2018, prot. n. 11277 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Chimica verde», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00606, dal titolo Cometa «Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° maggio 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Novamont S.p.A. con sede a Novara, via G. Fauser n. 8, c.a.p. 28100, partita I.V.A. n. 01593330036, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso giusta procura speciale per atto notarile del 27 ottobre 2017 n. repertorio 60727, in persona del dott.ssa Catia Bastioli, nata a Foligno (PG) il 3 ottobre 1957, codice fiscale BSTCTA57R43D653N, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di Ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.810.574,09 (quattromilioniottocentodiecimilacinquecentosettantaquattro/09), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Animal New Tech S.r.l., Bioagritest S.r.l., Centro interregionale di diagnosi vegetale S.r.l., IWT Iavarone Wood Technology S.r.l., Novamont S.p.A. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato Disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2018, n. 1-2784

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http//www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07290

DECRETO 13 luglio 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_01031, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1825/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'Allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto-legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018 n. 10, art. 3, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione Fabbrica Intelligente» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota del 13 giugno 2018, prot. n. 10306 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione Fabbrica Intelligente di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01031 dal titolo «Metodi e strumenti innovativi per il REACTive Product Design and Manufacturing» con nota dell'11 luglio 2018, prot. n. 11688;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 13 luglio 2018, prot. n. 11843 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica Intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01031 dal titolo «Metodi e strumenti innovativi per il REACTive Product Design and Manufacturing», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° aprile 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila INNOVAAL aggregazione pubblico-privata per l'Active & Assisted Living S.c.a.r.l. con sede a Lecce (LE), via Monteroni snc Campus Ecotekne – IMM-CNR, c.a.p. 73100, P.I 04790250759, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Pietro Aleardo Siciliano, nato a Scorrano (LE) il 26 aprile 1960, C.F. SCLPRL60D26I549H, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO – riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA – COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 – Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA – COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 3.761.814,70 (tremilionisettecentosessantunomilaottocentoquattordici/70), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA-COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari INNOVAAL aggregazione pubblico-privata per l'Active & Assisted Living S.c.a.r.l. e Magneti Marelli S.p.A. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2018, n. 1-2815

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07291

DECRETO 13 luglio 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00945, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto 1826/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, Supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, art. 3, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017 , pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'Avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione fabbrica intelligente dell'avviso, come da Tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato Avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020 e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota del 13 giugno 2018 prot. n. 10305 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'Area di specializzazione fabbrica intelligente di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00945 dal titolo «Leonardo 4.0» con nota del 11 luglio 2018, prot. n. 11690;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 13 luglio 2018, prot. n. 11841 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00945 dal titolo «Leonardo 4.0» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° luglio 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto Capofila Leonardo S.p.A. con sede in piazza Monte Grappa n. 4 - Roma c.a.p. 00195, partita I.V.A. n. 00881841001, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Francesco Lalli, nato a Campobasso il 27 marzo 1955, codice fiscale LLLFNC55C27B519U, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.792.984,35 (quattromilionisettecentonovantaduemilanovecentottantaquattro/35), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, Disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Digitalcomoedia S.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato Disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2018, n. 1-2814

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07292

DECRETO 13 luglio 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00959, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1827/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'Allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, art. 3, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018 n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot. n. 1374, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Chimica verde dell'avviso, come da Tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "Chimica verde"» Allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota dell'11 giugno 2018, prot. n. 10177 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico – finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione «Chimica verde» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00959 dal titolo «Nuovi biocompositi da risorse forestali» con nota del 2 luglio 2018, prot. n. 11184;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 13 luglio 2018 prot. n. 11842 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Chimica verde», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00959 dal titolo «Nuovi biocompositi da risorse forestali», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 2 maggio 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila C.R.F. Società Consortile per Azioni con sede in Orbassano (TO) Cap. 10043, Strada Torino, 50, P.I. 07084560015, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona della dott.ssa Maria Onida nata a Cagliari il 15 ottobre 1967, C.F. NDOMRA67R55B354U, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO – riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA – COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA – COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 – 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamentari, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.760.580,84 (quattromilionisettecentosessantamilacinquecentottanta/84), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA – COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari Adler Plastic S.p.A., Cetma - Centro di ricerche europeo di tecnologie *design* e materiali, Cosmob S.p.A., Iwt Iavarone Wood Technology S.r.l, Personal Factory S.p.A. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da Allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2018, n. 1-2813

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07293

DECRETO 13 luglio 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_01061, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1829/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852, a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605, relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric., «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei Fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota del 13 giugno 2018, prot. n. 10309, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01061 dal titolo «Processi Integrati e COnnessi per l'Evoluzione Industriale nella PROduzione», con nota del 10 luglio 2018, prot. n. 11531;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 13 luglio 2018, prot. n. 11844, con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01061 dal titolo «Processi Integrati e COnnessi per l'Evoluzione Industriale nella PROduzione», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° aprile 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Centro Ricerche Fiat Società consortile per Azioni - C.R.F. S.C.p.A, con sede in strada Torino n. 50 - C.A.P. 10043 Orbassano (TO), P.I. 07084560015, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giusta procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Maria Onida, nata a Cagliari il 15 ottobre 1967, codice fiscale NDOMRA67R55B354U, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO — riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.797.875,93 (quattromilionisettecentonovantasettemilaottocentosettantacinque/93), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico-privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Magneti Marelli S.p.A. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2018, n. 1-2812

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e relativi allegati sono consultabili nel sito web del MIUR al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07294

DECRETO 20 luglio 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00821, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 1910/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852, a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605, relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric., «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020» di seguito («avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico-scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei Fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota del 13 giugno 2018, prot. n. 10302, con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00821 dal titolo «*FLEet managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenance* (FLET4.0)», con nota del 10 luglio 2018, prot. n. 11523;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 18 luglio 2018, prot. n. 12036, con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00821 dal titolo «*FLEet managemenT optimization through I4.0 enabled smart maintenance* (FLET4.0)», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° settembre 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila DTA - Distretto tecnologico aerospaziale con sede in Brindisi, S.S. 7 «Appia» km 706+030 - C.A.P. 72100, P.I. 02252090747, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Giuseppe Acierno, nato a Brindisi il 6 ottobre 1968, codice fiscale CRNGPP68R06B180S, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto — elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO — riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 3.756.805,55 (tremilionisettecentocinquantaseimilaottocentocinque/55), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico-privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018, n. 1-2875

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e relativi allegati sono consultabili nel sito web del MIUR al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07295

DECRETO 2 agosto 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_00421, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2059/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n. 10, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852, a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605, relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.».

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018, prot. n 1377, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione "*Cultural Heritage*"» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e Innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota dell'11 giugno 2018, prot. n. 10181 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00421 dal titolo «IDEHA - Innovazioni per l'elaborazione dei dati nel settore del patrimonio culturale» con nota del 25 luglio 2018 prot. n. 12363;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e seguenti modifiche e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 1° agosto 2018, prot. n. 12911 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «*Cultural Heritage*», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00421 dal titolo «IDEHA - Innovazioni per l'elaborazione dei dati nel settore del patrimonio culturale», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema SIRIO, è fissata al 1° luglio 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Consiglio nazionale delle ricerche, con sede in p.le Aldo Moro n. 7 - Roma, cap 00185, partita IVA 02118311006, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso, giusta procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona del dott. Giliberto Gorbellini, nato a Cadeo (Piacenza) il 22 febbraio 1958, codice fiscale CRBGBR58B22B332L, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 4.522.448,49, nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Innovaway S.p.A. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2018, n. 1-3036

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07287

DECRETO 2 agosto 2018.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01_01137, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 2060/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 1, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, mediante il quale il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), istituito con la legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 60 e 61) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale del 5 gennaio 2018, n.10, art. 3, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto del 13 febbraio 2018, n. 130, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 15 febbraio 2018, n. 312, registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio con visto n. 171 del 28 febbraio 2018, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del 22 marzo 2018, n. 605, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 241 del 23 marzo 2018, del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto direttoriale del 10 aprile 2018, n. 852 a parziale rettifica di quanto già disposto con il decreto direttoriale del 22 marzo 2018, n. 605 relativo all'attribuzione dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa ai dirigenti della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca dei capitoli di bilancio assegnati con decreto del Capo Dipartimento del 18 febbraio 2018, n. 312;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, recante: linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie.»

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 - del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione Fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Vista la nota del 13 giugno 2018, prot. n. 10310 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico - finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.A. sul progetto dell'Area di Specializzazione fabbrica intelligente di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01137 dal titolo «SE4I - *Smart Energy Efficiency & Environment for Industry*» con nota del 10 luglio 2018 prot. n. 11532;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la nota del 1° agosto 2018, prot. n. 12930 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_01137 dal titolo «SE4I - *Smart Energy Efficiency & Environment for Industry*», è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1), del quale costituisce parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione, attraverso le date inserite nel sistema Sirio, è fissata al 1° marzo 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il presente decreto, in uno ai suoi allegati, è sottoscritto dal soggetto capofila Enel Italia S.r.l. con sede viale Regina Margherita n. 125 Roma, cap. 00198, partita I.V.A. n. 06377691008, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8 dell'avviso giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Carlo Bozzoli, nato a Mirandola (MO) il 25 febbraio 1962, codice fiscale BZZCRL62B25F240M, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al Disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico Sirio - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13 comma 5 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le norme di legge e i regolamenti, non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in € 3.307.110,20 (tremilionitrecentosettemilacentodiecieuro/20), nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative; resta ferma la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni, nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Enel Italia S.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato Disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2018

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2018, n. 1-3037

AVVERTENZE:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http//www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

18A07289

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 2 ottobre 2018.

Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, inerente gli «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;

Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti «La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza» del 31 marzo 2015, n. 1099;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 recante: «Istituzione del sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM»;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al punto 2 della citata direttiva 17 febbraio 2017 ove è previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda a fornire, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il presente decreto fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto riportate in allegato che ne costituisce parte integrante, anche con riferimento all'individuazione speditiva delle aree costiere potenzialmente esposte ad eventi di maremoto sismoindotti e delle relative zone di allertamento.

Art. 2.

1. Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province possono provvedere al recepimento delle presenti indicazioni adeguandole alle norme dei relativi statuti.

Il presente provvedimento sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1999

AVVERTENZA:

Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it, al seguente link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/provvedimenti.wp?selectedNode=f4_4_2&catcode=f4_4_2 sono disponibili le «Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto» facenti parte integrante del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 ottobre 2018 recante: «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto».

18A07309

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 novembre 2018.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2012, ed, in particolare, l'art. 5;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 58/2018 del 23 marzo 2018, con la quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica del testo vigente dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico n. 58/2018 del 24 aprile 2018, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche:

Sommario: «Titolo III - Organi dell'ateneo»;

sono cassate le parole «Art. 20 - Consiglio degli studenti»; «Art. 21 - Comitato etico», con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli;

dopo le parole «Art. 20 - Nucleo di valutazione» sono inserite le parole «Art. 21 - Direttore generale»;

dopo le parole «Art. 21 - Direttore generale» sono inserite le parole:

«Titolo IV - Altri organismi di ateneo», con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi titoli del sommario, e sono inserite le parole:

«Art. 22 - Consiglio degli studenti» e «Art. 23 - Comitati etici», con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli;

dopo le parole: «Art. 25 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» sono inserite le parole:

«Art. 26 - Presidio della qualità» con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli;

dopo le parole «Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione» sono cassate le parole «e direttore generale»;

dopo la parola «Principi» sono cassate le parole «Art. 27 - Direttore generale» con conseguente scorrimento della numerazione;

art. 1, comma 5: dopo la parola «consultazione» è cassata la parola «periodica» e dopo la parola «internazionali» è aggiunto il seguente capoverso: «L'università sostiene con ogni mezzo adeguato la Fondazione Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalità»;

art. 1, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma 9: «L'ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte.» con conseguente scorrimento della numerazione successiva;

art. 6, comma 2: dopo la parola «parere» è inserita la parola «favorevole»;

art. 6, comma 4:

dopo le parole «Il regolamento» è cassata la parola «di»;

prima di «amministrazione» sono inserite le parole «per l'»;

dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e sono inserite le parole «, la finanza e la»;

art. 9, comma 2: dopo le parole «a tempo determinato,» è inserita la frase: «professori emeriti ed onorari la cui proposta di nomina è stata avanzata dal Dipartimento stesso»;

art. 9, comma 3: dopo le parole «dal consiglio di amministrazione,» sono inserite le parole: «coerentemente con la sostenibilità dell'offerta formativa,» e dopo le parole «proposta medesima» sono inserite le parole «ovvero almeno venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80% di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare.»;

art. 9, comma 7: dopo le parole «dal regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene inserita la virgola, cassata la parola «e» e aggiunte le parole «la finanza e la»; dopo le parole «legge n. 240/2010.» è aggiunta la frase: «Le responsabilità economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.»;

art. 9, comma 8:

dopo le parole «dell'ateneo» è aggiunta la frase «, anche in funzione della sostenibilità dell'offerta formativa,»;

le parole «il Dipartimento provvede» vengono sostituite da «i Dipartimenti provvedono»;

dopo le parole «a determinare le» viene cassata la parola «proprie»;

art. 11, comma 1: dopo la parola «regolamentare» viene aggiunta la seguente frase: «e specificamente dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.»;

art. 11, comma 3: prima delle parole: «anzianità anagrafica» il termine «maggiore» è sostituito da «minore»;

art. 11, comma 6: dopo la parola «docente» viene aggiunta la frase «e del personale tecnico-amministrativo»;

art. 12, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

«L'Istituto superiore di scienze religiose "Italo Mancini" dell'ateneo ha le finalità:

a) di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze religiose e teologiche;

b) di stimolare la formazione di una cultura comparativa, adatta alla complessità del mondo contemporaneo, e di un'attitudine al dialogo interreligioso e multiculturale;

c) di formare insegnanti di religione cattolica per le scuole pubbliche.

Per il raggiungimento di questa ultima finalità l'Istituto opera in regime di convenzione, appositamente stipulata, fra il rettore e l'ordinario della Diocesi di Urbino e attiva specifici corsi di specializzazione.

Le modalità di funzionamento del predetto Istituto sono stabilite da apposito regolamento, adottato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»;

art. 16, comma 2:

lettera *g)*, primo trattino: le parole «il documento» sono sostituite da «i documenti» e dopo «programmazione» vengono inserite le parole «strategica e»;

lettera *l)*: dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»;

art. 16, comma 4:

lettera *a)*: il numero «70» viene sostituito da «73»;

lettera *b)*: il numero «20» viene sostituito da «22»;

lettera *c)*: il numero «10» viene sostituto da «5»;

art. 16, comma 6: prima di «anzianità anagrafica» la parola «maggiore» viene sostituita da «minore»;

art. 17, comma 2:

lettera *a)*, terzo trattino: all'inizio del periodo vengono aggiunte le parole «sul piano strategico e»;

lettera *b)*, terzo trattino: dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»;

lettera *g)*: viene cassata la parola «approvare» e vengono inserite le parole «provvedere secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 7,»; dopo «componenti» sono cassate le parole «la proposta del Rettore di» e viene inserita la parola «alla»; dopo la parola «nomina» sono cassate le parole «di due» e viene inserita la parola «dei»; dopo le parole «consiglio di amministrazione» vengono cassate le parole «appartenenti al personale docente dell'ateneo»;

art. 17, comma 3, lettera *c)*, punto 2: dopo le parole «professore associato» viene inserito il seguente periodo: «l'organo è, comunque, validamente costituito anche in caso di eventuali passaggi di ruolo dei membri in carica, fermo restando quanto previsto al punto 2).»;

art. 17, comma 4: dopo le parole «tre anni» vengono inserite le parole «a decorrere dal 1° novembre successivo alle elezioni»;

art. 18, comma 2, lettera *b)*:

primo trattino: dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»;

secondo trattino: dopo la parola «nonché» vengono inserite le parole «il piano strategico,»;

lettera *h)*: dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»;

art. 18, comma 10: dopo le parole «tre anni a» viene cassata la frase «partire dal decreto di nomina. I rappresentanti degli studenti e studentesse restano in carica due anni a partire dalla prima riunione dello stesso. Tutti i mandati possono essere rinnovati per una sola volta.» e viene inserita la frase «decorrere dal 1° gennaio successivo alle elezioni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale.»;

articoli 20 e 21 vengono cassati con conseguente scorrimento della numerazione; gli stessi, con numerazione rispettivamente 22 e 23, vengono inseriti nel nuovo «Titolo IV - Altri organismi di ateneo»;

art. 22 (ora art. 20), comma 1:

dopo le parole «dell'offerta didattica» vengono inserite le parole «e dell'attività di ricerca in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, verifica» e viene cassata la seguente frase «anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, nonché»;

dopo le parole «sono altresì attribuite» sono cassate le parole «, in raccordo con l'attività dell'ANVUR,»;

art. 22 (ora art. 20), comma 5:

vengono cassate le parole «diverse competenze presenti nelle»;

dopo la parola «aree» vengono cassate le parole «scientifico-disciplinari»;

viene inserito, con il numero 21 e con conseguente scorrimento della numerazione, il contenuto dell'ex art. 27 il quale viene eliminato dal «Titolo IV - Organizzazione dell'amministrazione e direttore generale» come segue:

«Art. 21 - Direttore generale. — 1. Il direttore generale ha funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Esercita i compiti attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili.

2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Egli redige e invia al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, scegliendo tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico, regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. Il direttore generale può essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale venga conferito a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.»;

dopo il nuovo art. 21 è aggiunto il seguente titolo: «Titolo IV - Altri organismi di ateneo» con conseguente scorrimento della numerazione dei titoli successivi;

art. 22 (ex art. 20), comma 4:

dopo le parole «dalle studentesse» vengono cassate le parole «eletti nel» e sostituite dalle parole «membri del»;

dopo le parole «senato accademico» la parola «nel» viene sostituita con «del»;

dopo «consiglio di amministrazione» vengono cassate le parole «,negli organi di gestione del diritto allo studio»;

prima delle parole «consigli di Dipartimento» la parola «nei» viene sostituita con «dei»;

art. 23 (ex art. 21): le parole «comitato etico» vengono sostituite da «comitati etici» ovunque presenti;

art. 24 (ex art. 23): al comma 3 sono cassate le parole: «, immediatamente rinnovabili per una sola volta»;

art. 24 (ex art. 23): è aggiunto il seguente comma 5: «Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»;

viene aggiunto il seguente art. 26 con conseguente scorrimento della numerazione:

«Art. 26 - Presidio della Qualità — 1. Il presidio della qualità di ateneo ha la finalità di formulare raccomandazioni e linee guida per favorire l'adozione di adeguate politiche della qualità, monitorare l'efficace svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento dell'ateneo, proponendo strumenti comuni ed attività formative ai fini della loro applicazione.

2. La composizione, la nomina, la durata e le modalità di funzionamento del presidio della qualità di ateneo sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»;

art. 27 (ex art. 25), comma 1: dopo le parole «le autonomie locali,» sono cassate le parole «l'E.R.S.U. di Urbino» e inserite le parole «l'ente di gestione del diritto allo studio,»;

il seguente titolo: «Titolo IV - Organizzazione dell'amministrazione e direttore generale» viene così modificato: «Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione»;

art. 38 (ex art. 37): dopo il comma 10 viene inserito il seguente nuovo comma 11: «Al fine di garantire in condizioni di omogeneità e continuità il completamento della verifica entro l'1° novembre 2020 delle condizioni poste dal rapporto ANVUR di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, il mandato dei membri del nucleo di valutazione attualmente in carica può essere prorogato, anche singolarmente, dal consiglio di amministrazione sino al 31 ottobre 2020.»;

art. 38 (ex art. 37): il precedente comma 11 viene cassato e sostituito dal seguente comma 12: «Le modifiche al vigente statuto, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono disposte con decreto del rettore ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale»;

Vista la nota rettorale prot. n. 10869 del 4 maggio 2018, con la quale la documentazione relativa alle modifiche del testo dello statuto di ateneo è stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito, disposto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 8604 del 2 luglio 2018 (acquisita dall'amministrazione centrale con prot. n. 16535 del 3 luglio 2018), con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo statutario trasmesso;

Vista la delibera n. 132/2018 del 13 luglio 2018 con la quale il senato accademico, previo parere reso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 191/2018 del 13 luglio 2018, ha preso atto delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ha approvato la riformulazione dei seguenti articoli:

art. 9, comma 2: dopo le parole «a tempo determinato,» non è più inserita la seguente frase: «professori emeriti ed onorari la cui proposta di nomina è stata avanzata dal Dipartimento stesso»;

art. 17, comma 3, lettera *c)*, punto 2: dopo le parole «professore associato» non è più inserito il seguente periodo: «L'organo è, comunque, validamente costituito anche in caso di eventuali passaggi di ruolo dei membri in carica, fermo restando quanto previsto al punto 2).»;

art. 38, comma 12: «Le modifiche al vigente statuto, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono disposte con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale»;

Ritenuto che sia stato compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del testo dello statuto di autonomia della università;

Sentito il direttore generale;

Decreta:

1. Sono emanate le modifiche del vigente statuto dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

3. Le modifiche del vigente statuto dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Urbino, 6 novembre 2018

Il rettore: STOCCHI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

SOMMARIO

PREAMBOLO

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo:

fondata nel 1506, a seguito del riordinamento del collegio dei dottori di Urbino;

Università libera, a partire dal regio decreto del 23 ottobre 1862, n. 912, conservando tale status anche con il regio decreto dell'8 febbraio 1925, n. 230;

intitolata nel 2003 a Carlo Bo, sotto il cui più che cinquantennale impulso raggiunge grande prestigio;

statalizzata nel 2007 e oggi ateneo a vocazione internazionale;

rivendicando la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione, del quale, con il presente statuto, fa propri principi, strumenti, obiettivi;

sede primaria di libera ricerca scientifica e istruzione superiore;

affermando il proprio carattere pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico e la sua natura di istituzione pubblica, che gode a nome della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile;

sita in Urbino Città patrimonio mondiale dell'umanità dove si ripropone di sviluppare la vocazione di città campus, a misura di studente, valorizzando tradizioni, radici, storia e mettendole al servizio dello sviluppo civile, culturale e scientifico della comunità locale, nazionale e internazionale;

ha adottato il presente statuto in ottemperanza alla legge n. 240 del 2010.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi fondamentali

1. L'Università degli studi di Urbino Carlo Bo è istituzione pubblica, ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato; ha autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

2. Ai fini del presente statuto per «Università» e «Ateneo» si intende la «Università degli studi di Urbino Carlo Bo» avente sede nella città di Urbino.

3. I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio.

4. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, valorizzando i principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attività e servizi di orientamento e di assistenza didattica, nonché iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e studentesse.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità promuove forme di consultazione e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con istituzioni e aziende pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali.

L'Università sostiene con ogni mezzo adeguato la Fondazione Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalità.

6. L'Università riconosce nella vocazione internazionale una componente fondamentale del proprio profilo didattico e scientifico. A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli scambi culturali, la mobilità della componente docente e di quella studentesca e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio. Promuove il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e ricerca, nonché di formazione del personale.

7. L'Università garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere. Contrasta, in ogni ambito di sua pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alla lingua, alla religione, alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale e/o culturale, alle condizioni socio-economiche, alla disabilità e alle condizioni di salute, all'età, all'orientamento sessuale, allo stato civile. L'Università assicura un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignità della persona.

8. L'Università adotta i provvedimenti necessari a garantire il pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la loro effettiva partecipazione alla vita della comunità universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni ostacolo che si frapponga allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.

9. L'Ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte.

10. L'Università ispira la propria attività amministrativa e gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione, di pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di semplicità, efficienza e snellimento delle procedure, di responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni e nel controllo della regolarità degli atti, di trasparenza, certezza e prevedibilità nell'evoluzione della spesa per il personale, di valutazione, valorizzazione delle competenze professionali e del merito.

Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 2.
Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce libertà di ricerca; assicura la promozione e lo svolgimento delle attività scientifiche anche con propri specifici finanziamenti, favorendo la collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale e la stretta connessione con l'attività didattica; tutela l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e delle strutture di ricerca ai finanziamenti esterni e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti.

2. L'Università garantisce libertà di insegnamento ai singoli docenti.

3. Il personale docente è tenuto ad adempiere, nel rispetto dei valori etici, con regolarità e assiduità ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 3.
Formazione del personale

1. L'Università favorisce la crescita professionale del personale quale condizione essenziale alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

A tal fine:

a) valuta l'attività didattica e di ricerca del personale docente;

b) cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, garantendo la partecipazione dei propri dipendenti, donne e uomini, in rapporto proporzionale alla loro presenza;

c) per contribuire allo sviluppo della cultura di genere nell'ambito della comunità universitaria assicura l'adeguamento dei programmi formativi.

Art. 4.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da entrate proprie e da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonché da erogazioni e contributi di persone fisiche e soggetti pubblici e privati.

2. Le entrate proprie sono costituite dalla contribuzione studentesca, da proventi conseguenti a prestazioni, da contratti e contributi di ricerca nonché da redditi patrimoniali.

Art. 5.
Statuto

1. Lo statuto è espressione fondamentale della libertà e dell'autonomia dell'Università in conformità ai principi dell'art. 33 della Costituzione, così come attuati dalle disposizioni legislative e regolamentari che espressamente si riferiscono alle università.

2. Lo statuto e le sue modifiche, sentiti i Dipartimenti, il Comitato unico di garanzia e il Consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto e le sue modifiche sono emanati dal rettore con proprio decreto.

3. Le modifiche possono essere proposte da qualunque organo dell'Ateneo nonché da ciascun Dipartimento e dal Consiglio degli studenti e entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 6.
Regolamenti

1. L'attività e l'organizzazione dell'università sono disciplinate, in conformità al presente statuto, da disposizioni regolamentari.

2. Il regolamento generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e dei centri di servizio di Ateneo, nonché le procedure di elezione degli organi dell'università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo statuto. Il regolamento generale di Ateneo è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo ai Dipartimenti i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresì le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, dei corsi di alta formazione, delle scuole di dottorato, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attività formativa. È approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché l'attività negoziale dell'Ateneo. È approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.

5. I regolamenti di funzionamento dei dipartimenti sono proposti dai consigli di Dipartimento e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attività economico-finanziaria dell'Ateneo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

7. Ogni altro regolamento è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. Tutti i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi che intervengono nel procedimento a seconda degli ambiti di rispettiva competenza e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7.
Codice etico

1. L'Università adotta un codice etico valevole per la comunità universitaria, costituita da docenti, studenti e studentesse, personale tecnico-amministrativo, nonché per tutti coloro che a vario titolo operano nell'Ateneo.

2. Il codice detta le regole di condotta da osservare nell'ambito della comunità, persegue ogni forma di discriminazione e di abuso, favorisce il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Il codice disciplina anche i casi di conflitto di interessi o di violazione della proprietà intellettuale.

3. Il codice e le sue modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti il Comitato unico di garanzia, i Dipartimenti, il Consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico ed emanati con decreto dal rettore, che ne garantisce adeguata pubblicità e la più ampia divulgazione nella comunità universitaria.

4. L'inosservanza delle disposizioni del codice etico, qualora non assuma valenza disciplinare, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle procedure di cui allo stesso codice: richiamo privato; richiamo pubblico; esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo per un periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente.

TITOLO II
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 8.
Strutture didattiche e di ricerca

1. Salvo diversa prescrizione del presente statuto, le funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti la ricerca scientifica, le attività didattiche e le altre attività di formazione, nonché le attività rivolte all'esterno correlate e accessorie, sono assolte mediante le strutture dipartimentali di cui all'art. 9.

2. Ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, afferisce al Dipartimento in cui sono incardinati almeno la metà più uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.

3. Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal consiglio di Dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Tale regolamento definisce le competenze e la composizione della struttura stessa, nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse alle sue determinazioni.

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, provvedono, per ogni corso di studio, i dipartimenti interessati mediante regolamento congiuntamente proposto dai consigli di Dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo altresì le competenze e la composizione del collegio preposto all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.

Art. 9.
Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento:

promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;

coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui all'art. 8.

2. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e docenti a contratto coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato dal direttore generale. Ne fanno parte, inoltre, in conformità alle rispettive norme regolamentari, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca attivati dalla medesima struttura. La mobilità tra dipartimenti di docenti e ricercatori è disciplinata da apposito regolamento.

3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, coerentemente con la sostenibilità dell'offerta formativa, dietro parere del senato accademico, su proposta di almeno trentacinque professori e ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima ovvero almeno venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80% di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'Università appartenenti ad una medesima area disciplinare.

4. La proposta di costituzione va presentata entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche cui il Dipartimento è preposto.

5. La soppressione del Dipartimento è disposta dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. La procedura di soppressione del Dipartimento è attivata:

quando, per qualsiasi motivo, non se ne può garantire il regolare funzionamento;

su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori in servizio presso il Dipartimento;

quando il numero dei professori e ricercatori in servizio presso il Dipartimento è inferiore al numero minimo di cui al comma 3 per un anno.

6. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta;

d) la commissione paritetica docenti-studenti.

7. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. Le responsabilità economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Per l'esercizio delle funzioni di ricerca, il Dipartimento può prevedere, su approvazione del consiglio di Dipartimento, la costituzione di sezioni, che non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, né organi di governo propri.

8. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, anche in funzione della sostenibilità dell'offerta formativa, i dipartimenti provvedono a determinare le esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.

9. Il Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuita da norme di legge, da regolamenti o da determinazioni degli organi dell'Ateneo.

Art. 10.
Consiglio di Dipartimento

1. Al consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.

2. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il consiglio di Dipartimento:

a) propone, per l'approvazione del senato accademico, il regolamento di funzionamento del Dipartimento;

b) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;

c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori;

d) delibera sui contratti e convenzioni di sua competenza;

e) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta.

3. Il consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il direttore;

b) tutti i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti;

c) il segretario amministrativo;

d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;

e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;

f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al Dipartimento, secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo;

g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 11.
Direttore del Dipartimento e giunta

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ha funzioni direttive e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del Dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare e specificamente dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il direttore del Dipartimento è un professore ordinario dell'Università afferente al Dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilità dei professori ordinari e negli altri casi previsti dalla legge, un professore associato afferente al Dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno.

3. Il direttore è eletto in apposita seduta del consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal decano. Nella prima votazione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il *quorum* non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il direttore di Dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il direttore ovvero non sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

5. Il direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di pro-rettore vicario, di membro del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.

6. La giunta del Dipartimento coadiuva il direttore nelle sue funzioni. Ne fa parte di diritto il segretario amministrativo. La composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Dipartimento, il quale stabilisce modalità idonee a garantire la rappresentanza delle diverse componenti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo.

Art. 12.
Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica

1. I dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di centri interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.

2. La costituzione dei centri è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

3. L'orto botanico dell'Ateneo ha la finalità di introdurre, curare, conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e farne oggetto di ricerca. Le modalità di funzionamento dell'orto botanico sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. L'Istituto superiore di scienze religiose «Italo Mancini» dell'Ateneo ha le finalità:

a) di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze religiose e teologiche;

b) di stimolare la formazione di una cultura comparativa, adatta alla complessità del mondo contemporaneo, e di un'attitudine al dialogo interreligioso e multiculturale;

c) di formare insegnanti di Religione cattolica per le scuole pubbliche.

Per il raggiungimento di questa ultima finalità l'Istituto opera in regime di convenzione, appositamente stipulata, fra il rettore e l'ordinario della diocesi di Urbino e attiva specifici corsi di specializzazione.

Le modalità di funzionamento del predetto Istituto sono stabilite da apposito regolamento, adottato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 13.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ogni Dipartimento è istituita la commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse.

2. La commissione è costituita da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di Dipartimento, e di studenti e studentesse, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo, che stabilisce altresì la composizione numerica, la durata in carica e le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 14.
Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

1. Le scuole di specializzazione sono strutture, anche interateneo, che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Fatti salvi gli ordinamenti delle scuole rette da disposizioni speciali di legge, le scuole di specializzazione e le scuole di dottorato di ricerca sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta di uno o più dipartimenti, anche di altri atenei.

TITOLO III
ORGANI DELL'ATENEO

Art. 15.
Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il direttore generale.

Art. 16.
Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

Ha funzioni di governo, di indirizzo e di controllo. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'istituzione universitaria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito.

2. Spetta al rettore, in particolare:

a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilità;

c) utilizzare, nella sua azione di indirizzo e di controllo, le risultanze del nucleo di valutazione;

d) garantire:

l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente, nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme dell'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al Titolo I del presente statuto;

il diritto degli studenti e delle studentesse alla formazione;

il rispetto del codice etico;

e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni;

f) proporre al senato accademico:

due dei quattro membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale docente dell'Ateneo, da individuare nell'ambito delle candidature riconosciute idonee dal comitato dei garanti;

le sanzioni da irrogare nei casi di violazione del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare;

g) proporre al consiglio di amministrazione:

i documenti di programmazione strategica e triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere del senato accademico;

il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il parere del senato accademico;

il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale, sentito il parere del senato accademico;

il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama in conformità alla normativa vigente;

h) designare i membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;

i) adottare, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

l) stipulare i contratti e le convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, non affidati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alle competenze delle singole strutture o del direttore generale;

m) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

n) inviare al competente Ministro le relazioni previste dalla legge;

o) emanare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le loro modificazioni e integrazioni;

p) esercitare:

l'azione disciplinare nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con competenza ad irrogare sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

l'iniziativa nell'ambito dei procedimenti connessi a violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare;

ogni altra funzione e competenza che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo statuto e dai regolamenti, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto, compreso il potere di annullamento di atti per ragioni di legittimità.

3. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane in regime di impegno a tempo pieno o che optino in caso di elezione per detto regime; dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

4. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo di prima fascia, ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 73% dei voti espressi;

b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 22% dei voti espressi;

c) agli studenti e studentesse nel Consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 5% dei voti espressi.

5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

6. Il rettore nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi definiti al comma 4, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del *quorum* si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

7. Il ballottaggio di cui al comma precedente deve aver luogo a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza, e abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, è proclamato eletto dal Decano, nominato con proprio decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e assume la carica all'inizio dell'anno accademico. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando, altresì, lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

9. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scelto fra i professori ordinari, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

10. Il rettore può avvalersi di altri pro-rettori e delegati da lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo. Essi sono nominati con decreto rettorale, in cui sono specificati i compiti e i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al rettore. La carica di pro-rettore cessa contestualmente a quella del rettore.

11. In caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di Rettore per l'ordinaria amministrazione sono assunte dal decano del corpo accademico, il quale procede entro dieci giorni alla convocazione del corpo elettorale, fissando lo svolgimento delle elezioni non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto di convocazione. In questo caso il Rettore eletto entra in carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi cinque anni accademici.

12. Per tutta la durata del mandato il rettore ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica, dandone comunicazione al senato accademico e al proprio Dipartimento di afferenza.

Art. 17.
Senato accademico

1. Il senato accademico ha funzioni di programmazione, consultazione e controllo, di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e le altre strutture dell'Università.

2. Spetta al senato accademico, in particolare:

a) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio:

sulla didattica, la ricerca e i servizi agli studenti e studentesse;

sull'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e ogni altra struttura didattica e di ricerca;

sul piano strategico e sui piani triennali di sviluppo, anche edilizio, ivi compreso il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, presentati dal Rettore al consiglio di amministrazione;

b) esprimere parere:

sul bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal rettore;

sulla proposta del rettore di conferimento e di revoca dell'incarico di direttore generale;

sulla proposta di regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

sulla proposta di designazione, formulata dal rettore, dei membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

su ogni misura intesa a garantire il diritto allo studio, ivi compresa la determinazione di tasse e contributi degli studenti e studentesse, nonché sui rapporti con le istituzioni territoriali preposte alla tutela di tale diritto;

sulla proposta, formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;

c) esprimere parere su ogni altra materia ad esso sottoposta dal rettore;

d) proporre al corpo elettorale, ai sensi del successivo comma 7, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

e) deliberare, secondo le procedure di cui al presente statuto, le modifiche di statuto, il codice etico di Ateneo e le sue modifiche, nonché i regolamenti nei casi e secondo le procedure del presente statuto;

f) definire, nel rispetto delle norme di legge, i requisiti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione;

g) provvedere secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 7, a maggioranza assoluta dei suoi componenti alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione;

h) designare nei casi e secondo le procedure previsti dal presente statuto i componenti degli organi dell'Ateneo;

i) deliberare sulla proposta del rettore, in ordine alle violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare.

3. Il senato accademico è composto da diciotto membri:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre rappresentanti degli studenti e studentesse;

c) dodici docenti eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra i quali:

1) non meno di tre e non più di sei direttori di Dipartimento;

2) non meno di sei e non più di nove professori associati o ricercatori, inclusi gli eventuali eletti tra i direttori di Dipartimento, garantendo comunque la presenza di almeno un Ricercatore e di almeno un professore associato.

Qualora tra i direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente punto viene elevato in modo da risultare pari al numero dei direttori di Dipartimento con qualifica di professore sssociato, più un posto da riservare a un ricercatore.

Si procederà prima all'elezione dei direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori nel numero massimo dei posti ancora disponibili e rispettando le previsioni del punto 2 della lettera *c)* del presente articolo e, infine, all'elezione dei rimanenti docenti. L'elettorato attivo spetta indistintamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono eletti secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo.

4. Il senato accademico dura in carica tre anni a decorrere dal 1° novembre successivo alle elezioni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi membri.

6. Alle adunanze del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore generale e, in caso di suo impedimento, un funzionario da lui designato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. In caso di sua assenza il rettore designa chi assume le funzioni di presidente del senato accademico.

7. Il senato accademico, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma 2, lettera *d)*, propone al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del rettore. Le votazioni sono indette dal decano entro dieci giorni dalla deliberazione del senato accademico, fissandone lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono tutti coloro che godono dell'elettorato attivo per l'elezione del rettore e le procedure di voto si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente statuto. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato da parte del decano, il quale assume le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione.

Art. 18.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:

a) deliberare l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture e Dipartimenti, su proposta o previo parere del senato accademico;

b) approvare:

a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e i regolamenti inerenti all'attività economico-finanziaria dell'Ateneo, sentito il senato accademico;

il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché il piano strategico, i piani di sviluppo, anche edilizio, dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale;

la proposta, da parte del Dipartimento, di chiamata dei professori e dei ricercatori;

la proposta, da parte del rettore, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;

c) formulare proposte ed esprimere parere in ordine all'approvazione dello statuto, del codice etico e relative modificazioni e integrazioni;

d) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e su ogni altro regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del presente Statuto;

e) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;

f) determinare:

l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti e studentesse;

il trattamento economico del direttore generale;

l'ammontare delle indennità di carica e di funzioni;

g) designare i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione del rappresentante degli studenti e studentesse, previo parere del senato accademico;

h) autorizzare la stipula di convenzioni e contratti ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) esercitare la competenza disciplinare, in conformità con il parere vincolante del collegio di disciplina, nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

c) quattro membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

e) due rappresentanti elettivi degli studenti.

4. I componenti del consiglio di amministrazione, esclusi il rettore e i rappresentanti degli studenti e studentesse, sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con debita attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Il senato accademico ne definisce, in conformità con le norme di Legge, i requisiti di nomina e a questi assicura pubblicità mediante apposito avviso pubblico.

5. Le candidature pervenute ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono valutate da un Comitato dei garanti, composto dal coordinatore del nucleo di valutazione, dal presidente del collegio dei revisori e da un membro designato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il comitato formula un giudizio di idoneità delle candidature rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, pena la riapertura dei termini di presentazione delle candidature.

7. La scelta dei candidati, qualificati idonei, viene operata:

a) dal rettore, dietro parere del senato accademico, nel caso dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

b) dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente a due membri appartenenti al personale docente e al rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

c) su proposta del rettore e approvazione del senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente ai restanti due membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo.

La designazione dei quattro membri appartenenti al corpo docente di ruolo dell'Ateneo deve, ove possibile, tener conto delle sue diverse componenti.

8. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione il pro-rettore vicario e il direttore generale. I componenti il collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute.

9. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more, il consiglio resta validamente costituito. La durata dei sostituti è pari a quella della consiliatura in carica.

10. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alle elezioni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale.

11. In caso di assenza del rettore, il consiglio di amministrazione è presieduto da un membro del consiglio designato dal rettore stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale, o in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato, con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione.

12. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, almeno ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.

13. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della valida costituzione del consiglio di amministrazione e del senato accademico deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

2. I compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto di seguito indicato:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal senato accademico;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore. L'incarico è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. I revisori non possono appartenere ai ruoli del personale dipendente dell'Ateneo e almeno due di essi, tra gli effettivi, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 20.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge funzioni di valutazione e controllo della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei docenti a contratto di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010. Accerta la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto. Al nucleo di valutazione sono altresì attribuite tutte le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il nucleo di valutazione collabora, ove necessario, con il comitato unico di garanzia di cui all'art. 25 del presente statuto.

3. Il nucleo di valutazione presenta al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione annuale.

4. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da sette membri, di cui sei designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed uno eletto dal consiglio degli studenti, in rappresentanza degli studenti e delle studentesse stessi. Quattro dei componenti del nucleo sono soggetti esterni all'Ateneo.

5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti e delle studentesse, i membri del nucleo di Valutazione, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università, devono possedere un'elevata qualificazione professionale e rappresentare le varie aree dell'Ateneo. Almeno due di essi sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.

6. Il coordinatore del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione e può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili una sola volta.

8. L'Università assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 21.
Direttore generale

1. Il direttore generale ha funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Esercita i compiti attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili.

2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Egli redige e invia al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di Valutazione una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, scegliendo tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico, regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. Il direttore generale può essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale venga conferito a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO IV
ALTRI ORGANISMI DI ATENEO

Art. 22.
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti e studentesse a livello di Ateneo. Le sue attività sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal rettore.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

a) allo statuto, al codice etico, alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse e alle loro modificazioni e integrazioni;

b) al regolamento generale di Ateneo;

c) agli ordinamenti didattici;

d) all'attuazione del diritto allo studio;

e) all'efficienza dei servizi;

f) alle attività di tutorato e di orientamento;

g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse;

h) alle attività sportive studentesche.

3. È organo deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.

4. È formato dagli studenti e dalle studentesse membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei consigli di Dipartimento, nel numero stabilito dal regolamento generale di Ateneo. Elegge al proprio interno un presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti.

5. L'Università fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.

Art. 23.
Comitati etici

1. Per le attività di sperimentazione vengono costituiti appositi comitati etici le cui competenze, composizione e modalità sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 24.
Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare è esercitata secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Nell'Università è istituito un collegio di disciplina, competente a istruire i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, nonché ad esprimere parere conclusivo e vincolante in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il collegio di disciplina è composto da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti per ciascuna delle categorie del corpo docente, ordinari, associati e ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal senato accademico per un triennio accademico. La competenza è attribuita secondo il principio del giudizio tra pari.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

5. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 25.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Nell'Università è istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le consigliere o i consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuità con l'esperienza e l'attività del Comitato pari opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato. Il CUG garantisce che l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare tanto di studenti e studentesse quanto del personale docente e non docente, uomini e donne. Assicura altresì un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Garantisce altresì la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

3. Il CUG è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti supplenti. È integrato, nella stessa misura e nel rispetto del medesimo principio, da docenti e studenti/studentesse, in numero pari tra loro, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo.

4. Il presidente del CUG è designato tra i componenti dell'organo, esclusi i rappresentanti sindacali e degli studenti e studentesse, dal rettore, sentito il direttore generale.

5. Il CUG adotta un apposito regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento.

Art. 26.
Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità di Ateneo ha la finalità di formulare raccomandazioni e linee guida per favorire l'adozione di adeguate politiche della qualità, monitorare l'efficace svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento dell'Ateneo, proponendo strumenti comuni ed attività formative ai fini della loro applicazione.

2. La composizione, la nomina, la durata e le modalità di funzionamento del presidio della qualità di Ateneo sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 27.
Tavolo di consultazione

1. Il tavolo di consultazione dell'Ateneo con le autonomie locali, l'ente di gestione del diritto allo studio, le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e dei lavoratori ha compiti di informazione, ascolto e consultazione. In vista della predisposizione del piano di programmazione triennale di Ateneo, esso può avanzare proposte o suggerire iniziative di comune interesse.

2. Il tavolo è nominato con decreto del rettore su segnalazione dei rappresentanti degli enti e categorie summenzionati. Dura in carica tre anni.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 28.
Principi

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi generali di imparzialità, legittimità, trasparenza e semplificazione, efficienza, efficacia e economicità.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del consiglio di amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 29.
Funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti a tempo determinato e con facoltà di rinnovo dal direttore generale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. I dirigenti e i titolari di incarico dirigenziale, nell'ambito dei programmi deliberati dagli organi accademici e delle direttive elaborate dal direttore generale, curano l'attuazione dei progetti ad essi assegnati dal direttore medesimo, nei cui confronti possono elaborare proposte ed esprimere pareri. Nell'esercizio delle relative competenze, godono di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Si avvalgono delle risorse finanziarie e strumentali, nonché del personale attribuito ai propri uffici, sottoponendolo ad apposita valutazione secondo criteri di merito.

3. Ferma la responsabilità disciplinare del dirigente, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero l'inosservanza delle direttive comportano, su proposta del direttore generale, previa contestazione e comunque secondo modalità e procedure determinate da apposito regolamento, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale o, in relazione alla gravità del caso, la rimozione dall'incarico medesimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente collocamento a disposizione nei ruoli dirigenziali ovvero recesso dal rapporto di lavoro.

Art. 30.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forma coordinata tra macro-aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione delle raccolte, nonché l'allestimento e la gestione di servizi di informazione bibliografica e di orientamento e accesso alle risorse documentarie digitali, cooperando a questi fini con altre Università ed enti di ricerca. Il sistema bibliotecario di Ateneo opera in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione; l'organizzazione e il funzionamento del sistema sono definiti da apposito regolamento.

Art. 31.
Strutture di servizio

1. Al fine di coordinare e gestire l'erogazione di specifici servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca quali i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa e editoriali il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia di cui all'art. 2, comma 12, legge n. 240/2010, strutture di servizio la cui denominazione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti nella delibera di istituzione secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 32.
Centri di ricerca interuniversitari e internazionali

1. Per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e dell'internazionalizzazione i Dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca interuniversitari e internazionali indicando il progetto specifico di ricerca.

2. La costituzione dei centri è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 33.
Comitato per lo sport universitario

1. È costituito presso l'Università il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e studentesse e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Il comitato per lo sport universitario è composto secondo le disposizioni legislative vigenti.

TITOLO VI
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.
Pari opportunità nella composizione di organi e strutture collegiali

1. La costituzione di organi e strutture collegiali dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

2. A tal fine, nell'elezione dei membri del senato accademico, eccettuata la componente rappresentata dai direttori di Dipartimento, nonché nell'attribuzione di cariche elettive, ivi comprese quelle studentesche, in organi e strutture collegiali, ciascun elettore può esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di presentazione di liste, queste ultime indicano i candidati alternandoli per genere. Entrambi i generi devono figurare in misura pari alla metà, pena l'inammissibilità delle liste medesime.

3. Nel rispetto dei requisiti di competenza e professionalità, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione assicura, per quanto possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi nell'ambito di ciascuna componente dell'organo.

4. Nell'attribuzione di cariche soggette a designazione in organi e strutture collegiali deve essere assicurata nel complesso, per quanto possibile, la presenza paritaria di ciascun genere.

5. In ogni caso le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano compatibilmente con un numero di sufficienti candidature di entrambi i generi.

Art. 35.
Partecipazione a organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

3. La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;

b) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di *merchandising*, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

6. L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

Art. 36.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. Apposito regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarità o di contitolarità del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 37.
Logotipo

1. Il logotipo della Università è costituito dallo stemma contenente la raffigurazione dell'Immacolata Concezione circondato dalla legenda «*Studiorum Universitas Publica Urbinaten*».

2. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso le competenti autorità.

Art. 38.
Norme comuni, transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, quelli attualmente vigenti si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto dotate di immediata efficacia.

3. Gli organi collegiali e monocratici elettivi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il rettore il cui mandato è prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010.

4. Il comitato per le pari opportunità è sostituito dal comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Gli attuali componenti del comitato per le pari opportunità restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

5. Il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto provvede alla costituzione del collegio di disciplina nella prima seduta utile.

6. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 240/2010, il senato accademico, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi e strutture statutarie entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 9 del presente statuto è deliberata dal consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, sentito il senato accademico a prescindere dalla scadenza stabilita all'art. 9, comma 4.

8. I pareri previsti dallo statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la deliberazione può essere assunta anche in assenza del parere.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche di rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto, nei suddetti organi costituiti successivamente al decreto di statizzazione.

10. La condizione di professore a tempo definito o di ricercatore a tempo definito è incompatibile con le cariche accademiche di rettore, membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento. I docenti a tempo definito possono candidarsi, optando per il regime a tempo pieno per il caso di elezione alle predette cariche.

11. Al fine di garantire in condizioni di omogeneità e continuità il completamento della verifica entro il 1° novembre 2020 delle condizioni poste dal Rapporto ANVUR di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, il mandato dei membri del nucleo di valutazione attualmente in carica può essere prorogato, anche singolarmente, dal consiglio di amministrazione sino al 31 ottobre 2020.

12. Le modifiche al vigente statuto, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono disposte con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale.

18A07296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina Vister»

Estratto determina AAM/PPA n. 855 del 2 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: B.II.h.1.a) Aggiornamento delle informazioni sulla «valutazione di sicurezza per gli agenti avventizi» (sezione 3.2.A.2) Studi relativi alle fasi di fabbricazione esaminate per la prima volta per uno o più agenti avventizi; B.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale EPARINA VISTER.

Codice pratica: VN2/2017/218.

Si approva l'aggiornamento del *dossier* di registrazione per la parte relativa alla sostanza attiva eparina sodica del produttore Opocrin S.p.A.

Fabbricante della sostanza attiva eparina sodica a partire dall'intermedio denominato «*Heparin sodium intemediate*»: Opocrin S.p.A., via Pacinotti n. 3, 41043 Corlo di Formigine (Modena) – Italy.

Relativamente al medicinale «EparinaVister», nella forma e confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 006275010 - «5.000 UI/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino 10 ml.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), piazzale Luigi Cadorna n. 4, Cap. 20123, Italia, Codice Fiscale 11654150157.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07279

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dosberotec»

Estratto determina AAM/PPA n. 988 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario, una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DOSBEROTEC;

Codice pratica: VN2/2015/334.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.2 (per la formulazione «soluzione orale o da nebulizzare»), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 e 6.6, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Dosberotec», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023457068 - «1 mg/ml soluzione orale o da nebulizzare» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 023457171 - «100 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sottopressione 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8, 20139 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07280

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Purinethol»

Estratto determina AAM/PPA n. 989 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II, C.I.4: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PURINETHOL.

Codice pratica: VN2/2017/57.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8, e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Purinethol», nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 010344012 - «50 mg compresse» 25 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio Illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07281

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fraxodi» e «Fraxiparina»

Estratto determina AAM/PPA n. 990 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: B.I.a.1.j), B.I.b.1.g), e Variazioni di tipo IB: B.I.b.2.e), e Variazione di tipo IA: B.I.d.1.c), relativamente ai medicinali FRAXODI e FRAXIPARINA.

Codice pratica: VN2/2017/423

Numero di procedura: n. FR/H/xxxx/WS/104/G

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Aggiunta dei tre seguenti laboratori appaltatori per il testing dell'eparina:

Eurofins Pharmaceutical Product Testing Belgium N.V., Nazareth, Belgium Venecoweg 5, B-9810;

Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville, France;

UFAG Laboratorien AG, Kornfeldstrasse 4, 6210 Sursee Switzerland;

Aggiunta di un nuovo test di identificazione secondo Farmacopoeia europea (Identity Test A).

Modifica della procedura di test del sodio per la sostanza attiva con il metodo secondo Farmacopoeia europea.

Ampliamento dei limiti di specifica approvati per un intermedio dell'eparina sodica.

Aggiunta di un test di determinazione della *potency* per il controllo dell'andamento del processo.

Relativamente al medicinale «Fraxodi» nelle forme e confezioni:

AIC n. 036458014 - «11400 UI ANTI XA/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite

AIC n. 036458040 - «15200 UI ANTI XA/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite

AIC n. 036458077 - «19000 UI ANTI XA/1 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite

e relativamente al medicinale «Fraxiparina» nelle forme e confezioni:

AIC n. 026736064 - «2850 UI ANTIXA/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml

AIC n. 026736076 - «3800 UI ANTIXA/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml

AIC n. 026736088 - «5700 UI ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml

AIC n. 026736090 - «7600 UI ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml

AIC n. 026736102 - «9500 UI ANTIXA/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determinazione DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07282

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldactone»

Estratto determina AAM/PPA n. 991 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4 Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza relative a medicinali per uso umano e veterinario. Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ALDACTONE.

Codice pratica: VN2/2018/11

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Aldactone», nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 019822028 - «25 mg capsule rigide» 16 capsule;

AIC n. 019822030 - «100 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Cheplapharm Arzneimittel Gmbh con sede legale e domicilio in Bahnhofstr. 1A, 17498 - Mesekenhagen (Germania)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07283

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipovisc»

Estratto determina AAM/PPA n. 992 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: B.II.a.3.b)6; B.II.a.3.z); B.II.b.4.a); B.II.b.3.a); B.II.b.5.e); B.II.b.5.b); B.II.b.5.c); B.II.d.1.z); B.II.e.6.b); B.II.e.1.b)3, relativamente al medicinale LIPOVISC.

Numero di procedura: UK/H/0454/001/II/018/G.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Aggiornamento del Modulo 3 riformattato in formato CTD incluse le modifiche al processo di produzione, ampliamento dei limiti di IPC approvati e compresi adattamenti ed ottimizzazioni di processo nel processo di fabbricazione, relativamente al medicinale «Lipovisc», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

È autorizzata inoltre la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.1) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell'AIC.

Titolare AIC: Bausch & Lomb-Iom S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Vimodrone (MI), viale Martesana, 12, CAP 20090, Italia; codice fiscale n. 07393830158.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determinazione DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07284

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amixal»

Estratto determina AAM/PPA n. 993 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Modifiche di forma per armonizzare i testi dei medicinali a base di aminoacidi, relativamente al medicinale AMIXAL.

Numero di procedura: DE/H/xxxx/WS/346.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Amixal», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: B.Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34212 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07285

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Kabi»

Estratto determina AAM/PPA n. 994 del 30 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale ONDANSETRON KABI.

Numero di procedura: DE/H/0640/001/II/017.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Ondansetron Kabi», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona (VR), via Camagre n. 41, CAP 37063, Italia; codice fiscale n. 03524050238.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07286

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Tobruq (Libia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Hussein El Mabruk, Console onorario in Tobruq (Libia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tripoli dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tripoli degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Tripoli;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Tripoli;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tripoli delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tripoli delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tripoli, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Tripoli;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tripoli della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Tripoli e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Tripoli delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tripoli della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Tripoli, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tripoli della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tripoli;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tripoli della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Tripoli;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Tripoli;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tripoli dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A07278

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-266) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00